

**REGOLAMENTO CONCERNENTE I
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI AVENTI PER FINALITA' L'ESERCIZIO E LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE**

Articolo 1 – Albo Comunale

E' istituito un albo comunale, nel quale devono essere iscritte le associazioni, non aventi scopo di lucro, aventi come finalità l'esercizio, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività sportive che operano nell'ambito del territorio del Comune.

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo suddetto l'Associazione deve presentare all'Amministrazione apposita istanza, allegando:

- copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- elenco delle persone che rappresentano l'Associazione;
- autocertificazione, resa dalle stesse ai sensi del **D.P.R. 445/2000**, da cui risultino le condanne riportate ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario, a norma dell'art. 686 c.p.p.;
- relazione sull'attività svolta dall'Associazione e sugli obiettivi raggiunti;
- relazione sul programma di attività e sugli obiettivi prefissati;
- indicazione del numero di associati;
- dimostrazione circa la eventuale disponibilità di immobili per lo svolgimento dell'attività;
- documentazione tecnica esplicativa della situazione patrimoniale e contabile della Associazione;

- **dichiarazione con cui l'Associazione si impegna in caso di utilizzo di impianti e strutture pubbliche, a rispettare le modalità e le condizioni d'uso stabilite dal Comune nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti;**
- **dichiarazione a firma del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di non aver liti pendenti o pagamenti dovuti ed accertati per legge, regolamento o convenzioni con il Comune.**

Articolo 2 – Iscrizione all'Albo

Con cadenza periodicità non inferiore al biennio il Consiglio Comunale approva l'elenco aggiornato delle Associazioni iscritte all'Albo di cui trattasi, previa valutazione della rilevanza sociale dello scopo perseguito, della idoneità dei mezzi posseduti a perseguirlo con stabilità ed autonomia, della adeguatezza del numero di associati al fine di giustificare il riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale, di un centro autonomo stabile di interessi **e previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni stabilite e documentate con le modalità di cui al precedente articolo 1.**

I benefici derivanti dall'iscrizione all'Albo possono essere sospesi con deliberazione della Giunta Comunale ove vengano meno i requisiti e le condizioni attestate con la documentazione di cui all'art. 1 ovvero non vengano rispettati gli impegni assunti a mezzo della stessa. Con lo stesso provvedimento la Giunta

Comunale assegnerà all'associazione un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, per mettersi in regola, avvertendo che, trascorso detto termine senza che l'associazione abbia adempiuto, verrà attivata la procedura per la cancellazione dall'Albo.

La perdita definitiva dei requisiti e delle condizioni attestate dalla documentazione di cui all'art. 1, debitamente contestata alla Associazione, può comportare la cancellazione dall'albo comunale con deliberazione del Consiglio Comunale anche prima del termine di cui al primo comma del presente articolo.

La cancellazione comporta, oltre alla perdita dei benefici di cui all'art. 4 del presente regolamento, altresì l'impossibilità di ottenere la concessione in uso, per periodi superiori a tre giorni degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Articolo 3 – Primo aggiornamento dell'Albo

Al fine di permettere che l'Albo suddetto rifletta, con la maggior completezza possibile, il panorama cittadino, relativamente al settore delle associazioni operanti nell'ambito dello sport, si consente che, in sede di prima applicazione, entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale possa approvare, in applicazione della metodologia di cui al precedente articolo 2, un elenco aggiornato delle Associazioni iscritte all'Albo di cui trattasi.

Articolo 4 – Effetti dell’iscrizione all’Albo

L'erogazione di finanziamenti o contributi ordinari e l'affidamento, mediante convenzione della gestione di servizi, sono subordinati alla iscrizione all'Albo Comunale di cui all'art. 1.

La verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 1 da parte delle associazioni richiedenti, anche mediante acquisizione di documentazione integrativa va compiuta con riferimento alla procedura di aggiornamento dell'Albo di cui all'art. 2.

Articolo 5 – Consulta per lo Sport

E' costituita la “**Consulta per lo Sport**”, con funzioni propositive e consultive nei confronti della Civica Amministrazione; essa deve essere sentita, in relazione alle decisioni riguardanti la materia in oggetto; il parere, non vincolante per l'Amministrazione deve essere trasmesso entro venti giorni dalla richiesta, trascorso tale termine esso si intenderà acquisito in senso favorevole.

La Consulta deve, in particolare, esprimersi in ordine alle problematiche connesse alla organizzazione ed all'esercizio delle attività sportive, alla applicazione del presente Regolamento ed alla individuazione dei periodi e delle modalità di fruizione delle strutture sportive, nonché all'affidamento in gestione, mediante convenzione, dei servizi sportivi.

Articolo 6 - Composizione

La Consulta viene nominata dalla Giunta Comunale, entro sei mesi dalla approvazione del presente Regolamento, e dura in carica due anni.

La composizione è la seguente:

- n. due componenti, di cui almeno uno su proposta della minoranza consiliare, designati dalla Giunta Comunale, di cui uno con funzioni di Presidente;
- n. cinque componenti designati , d'intesa fra loro, dalle associazioni sportive operanti nell'ambito del territorio comunale, di cui uno con funzioni anche di Segretario.

In caso di persistente disaccordo, la Giunta provvederà mediante sorteggio fra i candidati proposti.

Articolo 7 - Funzionamento

Il Presidente provvede a convocare la Consulta ogni volta che lo ritenga necessario e stabilisce l'Ordine del Giorno.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Consulta entro dieci giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei componenti.

La Consulta è validamente costituita con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Se la Consulta non può deliberare per mancanza di numero, la riunione di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.

Le risultanze della riunione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal componente che svolge funzioni di Segretario; una copia del verbale suddetto viene trasmessa, a cura del Presidente, al competente Ufficio Comunale.

I membri della Consulta che non partecipano alle riunioni per più di tre volte consecutive debbono essere sostituiti.

Articolo 8 – Competenze dell'Ufficio Comunale

L'Ufficio Comunale competente in materia di attività sportive provvede a fornire idoneo collegamento fra l'Amministrazione Comunale e la Consulta dello Sport.

Articolo 9 – Norma Finale

Abrogato.

\\Server1sedelSettore1\Turismo\regolamento.doc